Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Giovedì, 2 maggio — Numero 104

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 semestre L. 19: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutte il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: sent. 15 — nel Regno sent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno sent. 40 — all'Estero sent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 529 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1658;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine per l'opzione di cui all'art. 11 del Nostro decreto 7 ottobre 1917, n. 1658, è prorogato fino a tre mesi dopo la pubblicazione delle norme regolamentari previste dall'art. 13 del decreto stesso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FERA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI

Il numero 541 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuto che lo stato di guerra ha apportato radicali mutamenti al programma di servizio al quale il porto di Genova era chiamato a soddisfare;

Considerato che è necessario provvedere ad un maggior coordinamento nell'opera delle organizzazioni civili e militari che svolgono la loro azione nel suddetto porto, per modo da ottenere unità di azione e rapidità di decisioni;

Considerato che occorre rendere possibile la più intensa utilizzazione delle calate, delle aree, dei magazzini e delle chiatte, oltrechè dei meccanismi e della mano d'opera per il rapido scarico delle merci in arrivo e una ripartizione dei vagoni disponibili in rela-

...ili esigenze ed alla precedenza che, ...nerale, deve darsi alle varie merci de...ni civili e militari;

...siglio dei ministri;

...sta del presidente del Consiglio dei mi...rio di Stato per l'interno, di concerto delle finanze, del tesoro, della guerra, e munizioni, della marina, dei lavori pub...trasporti marittimi e ferroviari, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data della pubblicazione del presente decreto e fino a 6 mesi dopo la conclusione della pace funzionerà presso il Consorzio autonomo del porto di Genova un R. commissario.

Spetta al R. commissario di sopraintendere allo svolgimento delle funzioni che il Consorzio autonomo del porto di Genova disimpegna, e continuerà a disimpegnare, in esecuzione dell'art. 1°, punti 4° e 5°, della legge 13 febbraio 1903, n. 50, e delle relative disposizioni del regolamento approvato col R decreto 25 giugno 1903, n. 261.

Gli uffici e le rappresentanze delle varie Amministrazioni civili e militari dello Stato, che funzionano nel porto per il ricevimento e la rispedizione di merci, sono posti sotto l'alta direzione del R. commissario. La stessa disposizione vale per la R. capitaneria di porto.

Art. 2.

Il R commissario per l'esercizio del porto di Genova presiede, o delega un proprio rappresentante a presiedere, le varie Commissioni che furono costituite dopo il 1914 per provvedere a particolari servizi del porto Egli proporrà al ministro dei trasporti quanto occorre modificare nel funzionamento delle predette Commissioni ed in caso di urgenza potrà esercitarne le funzioni.

I voti o i deliberati delle Commissioni stesse diverranno esecutivi soltanto dopo riportato il nulla-osta del R. commissario e non saranno soggetti ad alcuna altra approvazione.

Art. 3.

Tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza delle persone e delle cose negli specchi acquei e sulle calate del porto (compresi il porto franco, la darsena municipale ed i magazzini generali al Molo Vecchio) sono di competenza del R. commissario.

Art. 4.

Il presidente del Consorzio ed il R. commissario si riuniscono ogni giorno e dispongono, con poteri discrezionali, per l'impiego dei mezzi portuali in ordine ai bisogni urgenti.

Il presidente del Consorzio ha tutti i poteri che la legge ed il regolamento costitutivi del Consorzio stesso conferiscono al Comitato ed all'assemblea per attuare quei provvedimenti che dal R. commissario gli sono richiesti d'urgenza.

Art. 5.

Il R. commissario per l'esercizio del porto di Genova è nominato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei trasporti.

Esso dipende dal ministro predetto, pur corrispondendo direttamente con tutti i Ministeri interessati.

Con le stesse forme di cui al primo comma del presente articolo potrà essere nominato un R. commissario aggiunto, che coadiuvi il titolare e lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.

Con i decreti di nomina saranno stabiliti gli assegni del R. commissario e del R commissario aggiunto.

Art. 6.

Il R. commissario interviene alle adunanze dell'assemblea e del Comitato esecutivo di cui all'art. 7 della legge 13 febbraio 1903, n. 50, per fare le osservazioni che creda opportune, ma non ha voto deliberativo.

Art. 7.

Le spese occorrenti al funzionamento del R. commissario saranno a carico del Consorzio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — NITTI — ZUPELLI — DALLOLIO — DEL BONO — DARI — R. BIANCHI — MILIANI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 542 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli impianti tecnicamente organizzati, che siano istituiti e posti in esercizio entro gli anni 1918 e 1919, per la conservazione delle patate, mediante essiccazione, sono concesse le seguenti agevolazioni fiscali:

a) esonero dai dazi di confine e comunali relativamente al macchinario che non sia possibile acquistare in Italia ed ai materiali da costruzione da impiegarsi entro i due anni suddetti per istituire gli impianti;

b) esonero per dieci anni dalla imposta di ricchezza mobile relativamente ai redditi derivanti dal loro esercizio;

c) esonero per dieci anni dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati che costituiscano parte integrale degli impianti o siano permanentemente occupati per il loro funzionamento.

Art. 2.

Le concessioni di acque pubbliche, già accordate o che saranno accordate agli esercenti degli impianti per i quali sia emesso il decreto Ministeriale di cui all'articolo 5 del presente decreto, sono esenti, per dieci anni, da canone per la quantità di acqua che viene dagli esercenti utilizzata per il funzionamento degli impianti stessi.

L'esenzione del canone si applica alla forza dinamica nominale calcolata ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1604, che venga destinata agli impianti.

Art. 3.

Qualora gli impianti di cui all'art. 1 sorgano e vengano eserciti per opera di Società cooperative legalmente costituite, il ministro dell'industria, commercio e lavoro, entro i limiti indicati dall'art. 6, ha facoltà di concedere ad esse per l'acquisto del macchinario occorrente un contributo non superiore ad un quarto del valore commerciale del macchinario stesso, con le norme e le cautele da stabilirsi in apposito decreto di cui all'art. 5.

Art. 4.

Il macchinario, per il quale sia stato accordato il contributo ministeriale, non può essere per dieci anni venduto o comunque ceduto ad altri senza il consenso del Ministero dell'industria, commercio e lavoro e l'atto che prescrive tale cessione senza detto consenso è nullo di pieno diritto.

Il contributo ministeriale è vincolato alla condizione dell'effettivo esercizio per dieci anni del macchinario per le attività di cui all'art. 1 del presente decreto.

L'inosservanza delle norme e condizioni cui è subordinata la concessione del contributo dà diritto al Ministero per l'industria, commercio e lavoro di esercitarne la ripetizione. Tale diritto è garantito per dieci anni da privilegio di primo grado sul macchinario per cui è stato concesso il contributo e da privilegio di secondo grado sugli immobili del concessionario od, in caso di legittima trasmissione delle macchine, del cessionario.

Il decreto ministeriale che concede il contributo costituisce titolo esecutivo per l'esperimento della ripetizione e del privilegio.

Art. 5.

Il riconoscimento delle condizioni per poter usufruire delle agevolezze di cui agli articoli 1 e 2 e la relativa loro concessione sarà fatta di volta in volta, con apposito decreto, dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, previo accordo con quello delle finanze.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro procederà altresì, quando ne sia il caso, al riconoscimento delle condizioni ed alla concessione delle agevolezze di cui all'art. 3 stabilendone i limiti, le norme e le cautele opportune.

Art. 6.

È istituito nel bilancio passivo del Ministero dell'industria, commercio e lavoro uno speciale capitolo intitolato « Contributi del Ministero dell'industria, commercio e lavoro a favore di cooperative per acquisto di macchine, destinate all'industria dell'essiccazione delle patate e spese per la vigilanza circa l'impiego di tali contributi ».

In tale capitolo sarà iscritta a calcolo come spesa obbligatoria la somma di lire sessantamila (L. 60.000) per ciascun esercizio finanziario corrispondente agli anni 1917-918, 1918-919 e 1919-920.

Art. 7.

Con apposito decreto Luogotenenziale, da emanarsi entro un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto, saranno stabilite le norme e le cautele necessarie per la sua esecuzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1918

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — NITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

MINISTERO PER I TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARI

Comunicato.

Con decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, il vice ammiraglio grand'ufficiale Silvio Belleni è stato nominato R. commissario per l'esercizio del porto di Genova.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale in data 30 dicembre 1917, n. 2129 concernente lo stanziamento della somma di L. 50.000 per provvedimenti atti a favorire la costituzione di cooperative di produttori di limoni per la fabbricazione del citrato di calcio e altri derivati agrumari;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È aperto un concorso a premio tra le cooperative di produttori di limoni che intendano provvedere direttamente e per proprio conto alla trasformazione dei limoni in citrato di calcio ed alla estrazione di altri derivati agrumari.

Nella concessione dei premi sarà tenuto conto della grandezza delle fabbriche, della loro potenzialità di produzione, della rispondenza degli impianti ai dettami della tecnica e della qualità del prodotto.

Art. 2.

I premi sono:

uno	da L.	25.000	L. 25.000
uno	» »	12.500	» 12.500
uno	» »	5.000	» 5.000
tre	» »	2.500	» 7.500
		Totale	L. 50.000

Ciascuno dei suddetti premi potrà essere ripartito in quote eguali tra le cooperative concorrenti che risultino di pari merito.

Art. 3.

Le domande per concorrere ai premi dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 1918 al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro - Ufficio agrumi.

Art. 4.

Con decreto Ministeriale saranno specializzate le norme che regolano il conferimento dei premi.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte

dei conti è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI ED I CONSUMI

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 496;

Di concerto col ministro della guerra;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto della Provincia, in applicazione dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 496, comunica ai sindaci, quindici giorni prima dell'inizio di ciascun bimestre, le limitazioni relative al peso e al numero degli animali bovini, bufalini, ovini e caprini che possono essere macellati nei rispettivi Comuni.

Il prefetto, tenute presenti le condizioni e le esigenze locali e sentito il sindaco del Comune, stabilisce se questo possa provvedere direttamente all'acquisto degli animali bovini e bufalini per il consumo della popolazione civile o se debba essere approvvigionato mediante gli organi costituiti a norma del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1053.

Art. 2.

Il prefetto trasmette alla Commissione provinciale per la incetta bovini, dieci giorni prima dell'inizio di ciascun bimestre, le situazioni bimestrali relative al contingente degli animali bovini e bufalini stabilito a norma dell'art. 2, seconda comma, del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 496, e dell'art. 1 della presente ordinanza.

Se la Commissione non possa provvedere in tutto o in parte allo approvvigionamento dei Comuni mediante incetta, entro la circoscrizione della Provincia, provvede la Commissione centrale, alla quale sono comunicate dal Commissariato generale le limitazioni stabilite per ciascuna Provincia.

Art. 3.

Nelle ripartizioni stabilite dalla Commissione provinciale a norma dell'art. 7, lett. A del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1053, si terrà conto degli animali bovini e bufalini acquistati direttamente dal Comune nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 2 della presente ordinanza.

Art. 4.

La Commissione provinciale d'incetta vende ai Comuni gli animali bovini e bufalini, per il consumo della popolazione civile, al prezzo reale di acquisto e di requisizione, oltre le spese nella misura fissa di L. 30 per ogni quintale di peso vivo.

Tale sopraprezzo comprende anche le eventuali perdite per qualsiasi causa o evento; però il calo peso, dal momento dell'acquisto da parte della Commissione al momento della consegna al Comune, è a carico di questo.

I Comuni sono obbligati ad accettare gli animali forniti dalla Commissione, qualunque ne sia la categoria, l'età e la qualità.

Art. 5.

Ove la necessità lo richieda, potrà essere fornita ai Comuni, invece di animali vivi, carne macellata fresca o refrigerata o congelata. In questo caso, al prezzo stabilito a norma dell'articolo precedente, ragguagliato al peso morto, saranno aggiunte le maggiori spese effettive, non altrimenti compensate.

Art. 6.

La Commissione di requisizione ha facoltà di consegnare gli animali o la carne allo scalo ferroviario più vicino al Comune destinatario o al macello comunale.

Il prezzo è pagato dal Comune in contanti, prima della consegna dell'animale.

Art. 7.

Nei Comuni che provvedono direttamente all'acquisto degli animali bovini e bufalini, a norma dell'art. 2, sarà istituita una speciale Commissione composta del sindaco, o di un suo delegato, del veterinario comunale o dell'ufficiale sanitario o, in mancanza di essi, di persona esperta designata dalla Giunta comunale e di un rappresentante degli interessi agricoli nominato con deliberazione della Giunta.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato del Comune.

Art. 8.

La Commissione comunale per l'acquisto degli animali bovini e bufalini ha facoltà di provvedere a requisizione, se la necessità lo richieda.

In tal caso farà parte della Commissione il comandante la stazione locale dei RR. carabinieri o il comandante la stazione più vicina.

Potranno essere requisiti soltanto gli animali detenuti da coloro che siano stati precettati dalla Commissione provinciale d'incetta, entro i limiti della precettazione.

Art. 9.

In nessun caso il prezzo di acquisto o di requisizione, determinato dalla Commissione comunale, può superare il prezzo massimo stabilito dall'autorità competente, per le requisizioni degli animali bovini e bufalini.

Art. 10.

Gli animali macellati per necessità a norma dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 496, sono compresi nel contingente assegnato al Comune.

Non si tiene calcolo, invece, del peso delle carni o degli animali distrutti per ragioni d'igiene.

Art. 11.

Alla fine di ogni mese la Commissione comunale trasmette alla Commissione provinciale d'incetta la relazione degli atti compiuti e una copia della ricevuta del prezzo pagato dal Comune per gli animali bovini e bufalini acquistati o requisiti. La copia della ricevuta sarà autenticata dal sindaco del Comune.

Art. 12.

Il Comune può assegnare ai macellai per la vendita al pubblico, gli animali vivi o la carne macellata.

Il Comune vende gli animali e la carne ai macellai al prezzo reale di acquisto o di requisizione, oltre le eventuali spese effettivamente sostenute, salva la disposizione dell'articolo seguente.

Il prezzo deve essere pagato in contanti, prima della consegna dell'animale o della carne.

Art. 13.

Il sindaco trasmette al prefetto entro cinque giorni dalla fine di ciascun bimestre, i dati statistici relativi al numero, alle categorie e al peso vivo degli animali bovini, bufalini, ovini, caprini e suini macellati durante il bimestre.

Art. 14.

Le perdite e i danni derivati al Comune da sinistro e da sequestro degli animali bovini e bufalini a norma dell'art. 110 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, quando non dipendano da fatto o colpa del Comune o dei suoi agenti o commessi, sono ripartiti fra tutti i comuni della Provincia, in conformità delle disposizioni seguenti.

Agli effetti previsti in questo articolo i Comuni devono imporre sul prezzo di vendita degli animali bovini e bufalini, un soprapprezzo nella misura del 3 0|0 per ogni quintale di peso vivo. Le somme in tal modo riscosse dal Comune saranno immediatamente versate, a cura e sotto la responsabilità del tesoriere comunale, alla tesoreria provinciale per la costituzione di un fondo speciale destinato al risarcimento delle perdite e dei danni, dipendenti da sinistro o da sequestro per ragione di igiene.

Il prefetto può elevare o ridurre la percentuale stabilita nel presente articolo.

Art. 15.

Il prefetto della Provincia, compiuti gli accertamenti del caso e sentito il veterinario provinciale, stabilisce se ed in quale misura

sia dovuto il risarcimento al Comune, a norma dell'articolo precedente e trasmette alla tesoreria provinciale il relativo ordine di pagamento per la esecuzione.

Contro il provvedimento del prefetto, il Comune direttamente interessato può ricorrere al commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi, nel termine di giorni 15 dalla comunicazione.

È ammesso ricorso anche da parte degli altri Comuni della Provincia, entro lo stesso termine dalla data del provvedimento.

Contro la decisione del commissario generale non è ammesso alcun gravame.

Art. 16.

La Giunta comunale stabilirà i prezzi massimi per la vendita al pubblico delle carni bovine, bufaline, ovine e caprine.

Gli esercenti macellai sono obbligati a tenere esposta al pubblico la tabella dei prezzi massimi della carne.

Art. 17.

La presente ordinanza entrerà in vigore il 5 maggio 1918.

Roma, 1° maggio 1918.

Il commissario generale: CRESPI.

Il ministro della guerra: ZUPELLI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER LE ARMI E MUNIZIONI

Avviso.

Militari che in base al decreto Luogotenenziale del 9 dicembre 1917, n. 1954, e per disposizione dei ministri della guerra e delle armi e munizioni sono stati mantenuti a lavorare in qualità di comandati presso le ditte alle quali appartengono:

Militare Milano Pierino, 1893-2, qualificato direttore amministrativo, appartenente alla Ditta Thedy Fratelli di Alessandria: si concede che rimanga a lavorare presso la Ditta in qualità di comandato per mesi due.

Militare Spiganti Sesto, 1894, qualificato capo servizio tecnico, appartenente alla Ditta Società italiana ossigeno ed altri gas di Borzoli (Genova): si concede che rimanga a lavorare presso la Ditta in qualità di comandato sino al 31 luglio 1918.

Militare Barisone Carlo, 1897, qualificato esercente e direttore dell'officina di Mignanego, appartenente alla Ditta Elettricità Valle Scrivia A. Savio di Isola del Cantone: si concede che rimanga a lavorare presso la Ditta in qualità di comandato sino al 31 luglio 1918.

Militare Castagno Giuseppe, 1893, qualificato attrezzista, appartenente alla Ditta officina meccanica Aurora di E. Golzio Torino: si concede che rimanga a lavorare presso la Ditta in qualità di comandato sino al 31 luglio 1918.

Militari Figini Pietro, 1893, qualificato tornitore — Grignani Guido, 1893, qualificato aggiustatore, appartenenti alla Ditta Polcevera di Genova e Rivarolo: si concede che rimangano a lavorare presso la Ditta in qualità di comandati sino al 31 luglio 1918.

Militari Granero Carlo, 1893, qualificato fucinatore — Campia Giuseppe, 1893, qualificato falegname, appartenenti alla Ditta Piaggio di Finalmarina: si concede che rimangano a lavorare presso la Ditta in qualità di comandati sino a nuovo ordine.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 27 aprile 1918, da valere dal giorno 29 aprile al giorno 5 maggio 1918: L. 168,79.

Roma, 28 aprile 1918.

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 30 aprile 1918.

	Corso medio
Titoli di Stato.	—
CONSOLIDATI:	
Rendita 3,50 % netto	78 42
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	74 37 1/2
Rendita 3 % lordo	54 —
Prestito 5 % netto	89 71
REDIMIBILI:	
Buoni del tesoro 4 % quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1918	99 55
al 1° aprile 1919	99 07 1/2
al 1° ottobre 1919	98 65
al 1° ottobre 1920	97 70
Buoni del tesoro 5 % triennali con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 55
al 1° ottobre 1919	99 32 1/2
al 1° aprile 1920	99 15
al 1° ottobre 1920	99 —
Buoni del tesoro 5 % quinquennali con scadenza:	
al 1° aprile 1921	99 15
al 1° ottobre 1921	98 92 1/2
al 1° aprile 1922	98 75
al 1° ottobre 1922	98 55
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915) / Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	78 95
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	84 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	306 50
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	441 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	460 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	343 75
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	335 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D'	340 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia centrale toscana	574 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	299 —
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	492 21
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	478 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	490 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	503 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	481 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	440 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	502 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	473 75

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 30 aprile 1918

Presidenza del vice-presidente PATERNÒ.

La seduta è aperta alle ore 15.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunica che il ministro della guerra ha trasmesso la risposta scritta alla interrogazione del senatore Scaramella-Manetti.

A norma dell'art. 6 dell'appendice del regolamento, la risposta sarà pubblicata nel resoconto ufficiale dell'odierna tornata.

Sunto di petizioni.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario. Dà lettura del sunto di petizioni.

Commemorazione del senatore Gatti-Casazza.

PRESIDENTE. Ieri il Senato ha appreso con vivo dolore la morte del senatore Stefano Gatti-Casazza, ed ha già deliberato d'inviare le condoglianze alla famiglia.

Era nato il Gatti-Casazza a Mantova il 24 settembre 1840; giovinetto, nel 1859, impugnò le armi contro l'odiato straniero; l'anno dopo fece parte della gloriosa spedizione che, comandata da Garibaldi, abbatteva in pochi mesi per virtù di popolo in Sicilia e nel Napoletano l'aborrita tirannia dei Borboni.

Passato nell'esercito regolare, vi raggiunse il grado di tenente colonnello di cavalleria, e ritiratosi poscia dall'esercito ebbe cospicua parte nella vita pubblica. Fu deputato nella XVI e nella XVIII legislatura; tenne in Ferrara per 40 anni la presidenza della Deputazione e quella del Consiglio provinciale; fu a capo della Banca mutua popolare. Ovunque si mostrò altamente degno della fiducia in lui riposta. Oltre alla medaglia dei Mille, era fregiato di quelle al valor militare e dei benemeriti della salute pubblica.

Nominato senatore il 17 marzo 1912, fu circondato in quest'Assemblea dalla stima e dall'affetto dei colleghi. La sua memoria resterà esempio luminoso di patriottismo e di preclare virtù cittadine. (Approvazioni).

MALVEZZI. Il senatore Casazza per il suo patriottismo onorava il Senato ed era caro a tutti per la bontà di animo e per la gentilezza dei modi. La sua vita fu dedicata tutta al pubblico bene. Egli fu uno dei Mille.

Come conterraneo del defunto, ho sentito il dovere di mandare alla sua memoria un ultimo saluto.

Propone che alla città di Ferrara, dove visse l'insigne, benemerito uomo, siano mandate le condoglianze del Senato. (Bene!).

SACCHI, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Il Governo si associa alla commemorazione del senatore Gatti-Casazza, che ha avuto molte benemerenze verso la Patria come garibaldino e come uomo politico; ed ha militato sempre nelle file democratiche, ispirandosi al concetto dell'ordine con la libertà. (Bene!).

PRESIDENTE. Darà corso alla proposta del senatore Malvezzi.

Interpellanza del senatore San Martino al ministro della guerra ed al commissario generale per l'aeronautica sulle ragioni per le quali non è stata ancora istituita l'arma aerea.

SAN MARTINO. Rileva l'importanza bellica dell'aviazione e l'avvenire di questa; crede che debbasi pensare ad organizzare questa arma, alla quale sono necessarie le più forti attitudini fisico-intellettuali, come una carriera propria.

Oggi gli aviatori sono reclutati da ogni arma di terra e di mare, ed ai comandi non giungono i migliori aviatori, ma, per il fatto della sperequazione di carriera fra le varie armi, il comando viene affidato a chi ha grado superiore nell'arma d'origine.

Derivano evidentemente inconvenienti non solo per le persone, ma anche per il servizio, e la differenza di origine produce fatalmente rivalità.

Bisogna fare qualche cosa per venire ad una fusione completa del personale; ed il rimedio potrebbe trovarsi in un trattamento che si basi sulla durata del servizio e sulla qualità del servizio prestato nella aviazione.

La carriera normale per tale servizio è impossibile, lo riconosce; ma altre nazioni hanno provveduto con ruolo unico provvisorio.

Il ministro della guerra ed il Comando supremo hanno risolto questioni più complesse; e si augura che, d'accordo col commissario generale per l'aeronautica, vorranno provvedere non solo ad eliminare ingiustizie, ma per fare che con la carriera il servizio diventi sempre più utile e sempre più rivolto al trionfo della patria. (Bene!).

CHIESA, commissario per l'aeronautica. Ringrazia il senatore San Martino delle espressioni rivolte al rappresentante dell'aeronautica e dichiara che prima si ha la preparazione silenziosa e l'azione efficace, poi agli aeronauti competerà il premio della nazione grata.

Espresse già l'augurio che l'arma aerea avesse la sua istituzione, idealmente facile, ma praticamente non scevra d'inconvenienti.

Ormai sono 150.000 uomini addetti al servizio aeronautico e, mentre si sono sistemate sia la direzione sperimentale, sia l'altra di costruzioni, non si è ancora potuto sistemare organicamente il personale.

Conviene che esiste una sperequazione nella carriera degli ufficiali; ma ciò non per mancanza di buona volontà da parte del Governo. L'arma raccoglie i suoi uomini da quasi tutte le altre armi, come il più bel fiore, e accade non di rado che la maggiore anzianità nel servizio aeronautico corrisponda ad un grado minore nella carriera.

Ciò però non ha mai suscitato dissapori. E del resto si è cercato di apportare un rimedio a tale squilibrio, calcolando l'anzianità di spalline e la durata del servizio prestato; ma sta il fatto che, per conseguire l'iscrizione nei quadri di avanzamento, l'aviatore deve fare ritorno alla sua arma; per la cavalleria, ad esempio, che ha dato molti fra i più prodi dei nostri campioni aerei, conviene che l'aviatore, per essere promosso, ritorni a comandare uno squadrone, coll'alternativa o di lasciare il posto conquistato col suo valore o di rimanere nel corpo aereonautico con danno della propria carriera.

Onde qualche scoramento, del quale si è reso interprete autorevole il senatore San Martino. Vi è poi disparità di avanzamento fra le varie armi, perchè la fanteria, ad esempio, lo ha più rapido, e si rileva più stridente in quanto esso non è detto che debba corrispondere ad una maggiore capacità aeronautica. Infatti non vi sono nel corpo aeronautico avanzamenti per merito di guerra e si perdono perciò valenti aeronauti.

La disparità di avanzamento è meno sensibile nel personale di truppa.

Sarebbe certo desiderabile una completa unità delle forze aeree; e si è tentato per ora qualche temperamento, togliendo la disparità nella carriera tra ufficiali piloti e ufficiali osservatori.

Ma la vera difficoltà sta nel fatto che la vita del pilota è effimera, perchè nel suo sforzo sovrumano egli logora rapidamente la propria fibra. Il corpo aeronautico è come una piramide a larga base, ma con gradi insufficienti di numero al vertice. Richiama i vari decreti Reali e Luogotenenziali relativi al corpo aeronautico, per osservare che la questione non è chiusa nè pregiudicata.

Ricorda anche le discussioni avvenute in merito tra il Ministero della guerra ed il Commissariato dell'aeronautica, nelle quali si trattò se fosse il caso di unificare il corpo aeronautico o non piuttosto d'istituire l'arma dell'aria, indipendente dalla terrestre, come l'arma della marina, secondo il sistema inglese. Oggi però tale riforma non sarebbe opportuna per la crisi che questo distacco completo potrebbe provocare.

Del resto il sistema inglese ha avuto solo in questi ultimi mesi completa attuazione con la costituzione di un Consiglio dell'aria e con l'organico, per il quale, gli aviatori che lasciano i loro reggimenti, entrano effettivi nell'arma aerea, che serve l'esercito ma ha una sua azione offensiva e difensiva indipendente.

Conclude esaltando l'affratellamento delle forze aeree alleate sul fronte franco-inglese e sul fronte italiano, le quali dànno la migliore garanzia di vittoria, ed assicura che la questione dell'arma aerea sarà serenamente e prontamente studiata. (Benissimo).

SAN MARTINO. Ringrazia e, a proposito di un giusto rilievo del

commissario di aeronautica, deplora che le Commissioni rifiutino agli aviatori la promozione per merito di guerra.

CHIESA, commissario per l'aeronautica. Sarà provveduto.

SAN MARTINO. Apprezza la buona volontà del commissario e confida che, nonostante le difficoltà, egli saprà risolvere soddisfacentemente la questione.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Presentazione di relazione.

AMERO D'ASTE. Presenta la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Luogotenenziale sul piano regolatore della città di Genova ».

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma della scuola normale » (N. 8 *bis-A*).

PRESIDENTE. Ricorda che la discussione ieri ha continuato sull'art. 14.

FOÀ, relatore. L'Ufficio centrale è unanime sul principio del raggruppamento delle cattedre. La sua opinione è che l'insegnamento dell'italiano e l'altro della storia se s'integrano fra di loro, acquistano reciprocamente maggiore efficacia. Illustra tale concetto con esempi tratti dall'opera letteraria del Manzoni e del Carducci.

Senza lo studio della storia non si comprenderebbero le ragioni della nostra guerra. Noi abbiamo bisogno d'introdurre nella nostra coscienza degli elementi formativi, e quindi all'insegnamento delle lettere dobbiamo aggiungere quello della storia, e la conoscenza del territorio ove la storia si svolge.

Ricorda quante volte nella sua giovinezza si è adoperato per combattere lo smembramento degli insegnamenti superiori. Il cominciare oggi a consacrare con questa legge il principio economico delle cattedre, è di buon augurio per la riforma futura della nostra Università.

Per queste ragioni dichiara, a nome dell'Ufficio centrale, di tener fermo il raggruppamento degli insegnamenti, come è stato proposto nel disegno di legge.

BERENINI, ministro dell'istruzione pubblica. Il rientrare nella discussione generale sarebbe inutile e pericoloso per la pazienza del Senato; deve però qualche risposta a quegli oratori, che hanno fatto raccomandazioni, ed accennato ad emendamenti.

Ringrazia il senatore Dalla Vedova della sua benevola critica circa il raggruppamento dell'insegnamento della geografia con quelli della storia e dell'italiano: e lo ringrazia per avere riconosciuto che l'insegnamento della geografia scientifica può essere utilmente affidato al professore di scienze naturali. Anche con gli odierni regolamenti scolastici la geografia scientifica spetta all'insegnante di scienze, mentre quella politico-antropica spetta all'insegnante di italiano e storia. Ora il senatore Dalla Vedova ha suggerito di affidare anche questo ramo di geografia all'insegnante di scienze naturali. Egli non ha nulla in contrario; è questione di programmi; non occorre quindi portare alcuna modificazione al disegno di legge. Dichiara anzi di essere persuaso dell'utilità di ripartire l'insegnamento della geografia tra il professore di scienze naturali e quello di fisica.

Consente con il senatore Molmenti che anche la storia dell'arte debba trovare il suo posto adeguato nell'insegnamento della storia letteraria.

Anche di questo desiderio del senatore Molmenti sarà tenuto conto nei programmi.

Per ciò che riguarda la calligrafia abbinata col disegno, queste due materie per parecchio tempo continueranno ad essere separate; e, quando si attuerà l'abbinamento, il maestro di disegno non perderà nulla nell'insegnare la calligrafia, al solo scopo di una scrittura chiara, senza pretese artistiche; nè per questo egli avrà bisogno di speciali studi.

E passa a parlare del raggruppamento dell'italiano, della storia e della geografia, che è veramente il cuore del disegno di legge, come ha detto il senatore Ruffini, il quale ha saputo dimostrare l'alto interesse didattico ed educativo di tale riforma. E ringrazia il senatore Mariotti, il quale gli ha facilitato il compito di dimostrare l'urgente necessità di provvedere al raggruppamento di queste materie.

Le ragioni della riforma della scuola normale sono precisamente quelle che ci conducono al raggruppamento dell'italiano, della storia e della geografia, e che si sono dette e ripetute nella preparazione e nella discussione del disegno di legge.

Se si dovesse abbandonare questo raggruppamento, non si sarebbe riformato nulla; ci saremmo ridotti ad abbinare le scienze fisiche e matematiche, ed il disegno e la calligrafia.

Il senatore Ruffini ha interpretato meglio di chiunque altro il pensiero del legislatore per ciò che riguarda il raggruppamento dell'italiano, della storia e della geografia.

Rispondendo al senatore Scialoja, nega che lo storico che non abbia conoscenza letteraria della lingua italiana, possa insegnare la storia, ai fini che si propone l'Istituto magistrale; come nega che il professore di lingua possa insegnare efficacemente la sua materia, senza cognizioni di storia e di geografia, perchè il suo insegnamento sarebbe privo di contenuto.

Dimostra che questi insegnamenti sono collegati tra di loro, in guisa che non si possono disgiungere senza danno della scuola.

Che cosa si chiede all'insegnamento della scuola normale? La formazione dello spirito del maestro nell'allievo; occorre quindi la fusione dei vari elementi istruttivi ed educativi.

Oggi la tendenza è di separare le materie letterarie da quelle scientifiche, ma si arriverà forse al maestro unico per i due gruppi, perchè anche le scienze hanno il loro valore educativo.

Non vana parola dev'essere l'insegnamento dell'italiano, ma strumento di educazione.

Il raggruppamento dell'italiano, della storia e della geografia non ha solo la finalità di alleggerire i programmi e di diminuire il numero dei maestri, ma anche quella di raggiungere un maggiore effetto educativo.

Quanto alla preparazione degli insegnanti, non può mancare, sia che provengano da una scuola di magistero sia che provengano da una Facoltà universitaria di lettere.

Rileva che il raggruppamento delle materie ha dato buoni risultati nel ginnasio superiore e nel ginnasio inferiore, mentre la specializzazione degli insegnanti nella scuola tecnica non ha dato buoni frutti.

Perchè non fare il raggruppamento degli insegnamenti nella scuola normale, come esiste nel ginnasio?

Prega i senatori di dare il voto favorevole alla disposizione del disegno di legge, perchè è essenziale per il disegno stesso, e fa appello di patriottismo del senatore Scialoja, invitandolo ad accogliere la disposizione chè potrà dare veri ed ottimi educatori.

La scuola normale deve formare il maestro; così, dopo avere dato, come premio, ai combattenti per la patria la casa, il campo e l'aratro, si potrà dare ai loro figli la elevazione dello spirito, la fortificazione della coscienza. (Vivissime approvazioni).

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 14.

È approvato.

Pone ai voti l'emendamento del senatore Scialoja alla tabella *C*.

Avverte che con tale emendamento si vuole separare l'insegnamento dell'italiano da quello della storia e geografia.

Non è approvato.

ZAPPI. All'art. 15. L'Ufficio centrale ha recato all'art. 15 del disegno di legge Ministeriale una modificazione non soltanto formale, che egli desidererebbe venisse particolarmente illustrata.

POLACCO, dell'Ufficio centrale. Rileva che il ministro dell'istruzione ha prontamente aderito alla modificazione proposta dall'Ufficio centrale.

La disposizione Ministeriale appariva ambigua ed esageratamente restrittiva in quanto limitava alle Provincie, ai Comuni ed agli enti pubblici la facoltà di aprire Istituti magistrali, purchè si conformassero alle prescrizioni della presente legge.

Vi era perciò il dubbio che un privato non potesse tenere scuola e addestrare i giovani nell'insegnamento magistrale, mentre il ministro ammette l'autodidatta e la scuola privata per i primi sei anni.

Allora l'Ufficio centrale ha riprodotto la disposizione della legge vigente del 1896 sulle scuole normali, per la quale è data autorizzazione di istituire Istituti magistrali e ottenerne il pareggiamento alle Provincie, ai Comuni e agli altri enti morali. L'Ufficio centrale propone due correzioni all'articolo emendato e cioè: si sostituisca « possono » a « potranno » e si dica invece di « ottenerne » « ottenere ». Con la modificazione proposta dall'Ufficio centrale e accettata dal ministro, è ben chiarito che non solo gli enti pubblici ma anche quelli morali hanno facoltà di istituire corsi magistrali e con ciò si apre la via anche alla liberalità dei privati i quali possono erigere in enti morali le loro fondazioni, come già è accaduto per l'Università Bocconi.

Il progetto è tale da tranquillare le più timorate coscienze perchè è pienamente rispettata la libertà di insegnamento, e presenta il vantaggio particolare di evitare la promiscuità dei sessi.

Tranquillante ancor più perchè, accanto alla scuola di Stato, può sorgere la scuola provinciale o comunale o di enti privati pareggiata con il corso completo dei sette anni. Si è reso quindi realmente omaggio a tutte le credenze rispettabili e con ciò si è servito la causa della concordia nazionale. (Vive approvazioni).

FERRARIS CARLO. Egli non vede come con l'espressione « altri enti morali » si possa aprire la strada alla liberalità dei privati. Vorrebbe pertanto che l'articolo venisse corretto nel modo seguente: « Le Provincie, i Comuni gli enti morali ed i privati possono fondare Istituti magistrali e ottenerne il pareggiamento purchè si conformino in tutto alle prescrizioni della presente legge ».

POLACCO, dell'Ufficio centrale. Il testo dell'Ufficio centrale riproduce l'art. 15 della legge del 1896. La disposizione include anche l'ipotesi del privato che, con la sua liberalità, istituisca una fondazione di cultura e la faccia quindi erigere in ente morale.

Invece, con la dizione proposta dal senatore Ferraris Carlo, si cadrebbe nella ambiguità, perchè non basta che i privati si conformino alle prescrizioni della legge, ma debbono trasformare la loro fondazione in ente morale se vogliono ottenere il diritto sancito dall'art. 15. (Benissimo!).

L'art. 15 è approvato.

Presentazione di relazione.

CORSI. Presenta la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'art. 72 del testo unico 11 luglio 1913, n. 919, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'art. 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 ».

Ripresa della discussione.

Senza discussione si approva l'art. 16.

FOÀ, relatore. All'art. 17. Propone si dica « la presente legge », e non solo « la legge ».

Con questa modifica l'art. 17 è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli 18, 19, 19-*bis* e 20.

FERRARIS CARLO. All'art. 21. Ha presentato la seguente aggiunta:

« Trascorso un biennio dall'applicazione della presente legge potranno essere nominati insegnanti di disegno e calligrafia soltanto coloro che siano in possesso dei diplomi di abilitazione per entrambe quelle materie ».

Per la illustrazione di detta aggiunta si richiama a quanto espose nella discussione generale.

DI PRAMPERO. Vorrebbe si aggiungesse all'ultimo comma: « Sono ammesse all'insegnamento le maestre provenienti dalla scuola agraria di Udine ».

FOÀ, relatore. La soluzione della questione prospettata, col suo emendamento, dal senatore di Prampero, è già stata data nel disegno di legge; lo prega quindi di non volere insistere.

BERENINI, ministro della istruzione pubblica. Assicura l'onor. Di Prampero che le maestre che insegnavano agraria ad Udine, continueranno a prestare l'opera loro nell'insegnamento.

DI PRAMPERO. Ringrazia e ritira l'emendamento.

L'articolo 21 è approvato con l'aggiunta proposta dal senatore Ferraris Carlo.

Senza discussione si approvano gli articoli 22 e 23, ultimo del disegno di legge.

FOÀ, relatore. Chiede facoltà di presentare domani il coordinamento del disegno di legge e delle tabelle.

PRESIDENTE. Non essendovi obbiezioni, rimanda a domani il coordinamento del disegno di legge, nel quale saranno comprese anche le modificazioni alle singole tabelle.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1335, relativo alla proroga del termine assegnato dall'art. 2 della legge 23 luglio 1914, numero 742, per compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione fondo pensioni e sussidi, per il personale delle ferrovie dello Stato ». (N. 388).

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge, sul quale apre la discussione.

FERRARIS CARLO. Avrebbe desiderato la presenza del presidente del Consiglio non solo come capo del Governo, ma anche come insigne maestro di diritto pubblico.

Si tratta della conversione in legge di un decreto Luogotenenziale, che proroga i termini di una Commissione che ha compiuto i propri lavori da oltre un anno.

Vi sono inoltre all'ordine del giorno altre conversioni in legge di decreti Luogotenenziali, che, da lungo tempo, hanno esaurito il loro oggetto.

Chiede se in tuttociò vi sia serietà e dignità. Crede che si potrebbe escogitare un sistema più semplice; presentare al Parlamento un elenco dei decreti Luogotenenziali da convertirsi in legge, i cui effetti siano esauriti, e deliberare su di essi con una unica votazione.

SACCHI, ministro di grazia, giustizia e dei culti. L'inconveniente rilevato dal senatore Ferraris Carlo è di mera apparenza. Se alcune conversioni in legge di decreti Luogotenenziali vengono iscritte troppo tardivamente all'ordine del giorno dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento, ciò avviene per necessità di cose; ma la presentazione di tali conversioni in leggè di decreti è un un obbligo di Governo.

Il Parlamento deve fare un semplice atto di convalidazione; può approvare o disapprovare; e quindi ha la possibilità di far sorgere col suo voto una responsabilità di Governo. La questione del tempo non ha importanza; quella di procedura interessa i due rami del Parlamento nei riguardi dei loro regolamenti interni.

FERRARIS CARLO. Replica che ha inteso di parlare soltanto dei decreti che abbiano esaurito il loro compito, e insiste nelle sue osservazioni.

SACCHI, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Ripete che la presentazione al Parlamento della conversione in legge dei decreti è un atto legislativo, a cui il Governo non può sottrarsi; la procedura da seguire riguarda il regolamento interno di ciascuna Camera.

SCIALOJA. Non può consentire nelle osservazioni fatte dal senatore Ferraris, e non crede giusto il metodo da lui accennato, anche per la difficoltà in cui si troverebbero i membri del Parlamento nel dare il loro voto.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione e rimanda l'articolo unico del disegno di legge allo scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge.

Senza discussione sono approvati i disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 21, relativo ad ulteriore proroga del termine assegnato dall'art. 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, pel compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione « Fondo pensione e sussidi » per il personale delle ferrovie dello Stato (N. 401).

Conversione in legge del R. decreto 24 dicembre 1914, n. 1435, relativo alla proroga al 30 giugno 1915 delle disposizioni del Regio decreto 1° settembre 1914, n. 920, concernente l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia (N. 354).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1084, concernente proroga delle cambiali pagabili nei circondari di Pesaro e di Rimini in dipendenza del terremoto del 16 agosto 1916 (N. 389).

Conversione in legge dei decreti: *a*) numero 1026 del 22 settembre 1914, col quale sono concesse, per l'esercizio finanziario 1914-1915, nuove assegnazioni di fondi per opere pubbliche da eseguirsi a sollievo della disoccupazione operaia; *b*) numero 1244 del 1° novembre 1914 per costruzioni ferroviarie a cura diretta dello Stato; *c*) numero 1245 del 22 ottobre 1914, per nuova autorizzazione di spesa in aumento di quella stabilita per riparare i danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio del 1906 (n. 409).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, recante autorizzazione di spese per esecuzione di opere e concessione di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane (n. 410).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, che determina i Comuni ai quali sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, lettera *i*), e all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, recante autorizzazione di spese e concessione di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane (O. 412)

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1213, contenente provvedimenti relativi ai residui disponibili della somma di L. 65,000, concessa al comune di Acerenza con la legge 7 luglio 1901, n. 325 (N. 411).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 1° novembre 1916, n. 1452, portante facoltà al Governo di accordare la esenzione dalla tassa di bollo e dalla tassa del 10 per cento alle lotterie debitamente autorizzate, aventi per iscopo di alleviare i danni derivanti dalla guerra (N. 384).

Per l'interpellanza del senatore Ferrero Di Cambiano ed altri al ministro del tesoro.

FERRERO DI CAMBIANO. Avendo il ministro del tesoro consentito a rispondere all'interpellanza da lui e da altri senatori rivoltagli, chiede se lo svolgimento dell'interpellanza stessa possa aver luogo domani.

DARI, ministro dei lavori pubblici. Per incarico avutone, dichiara che il ministro del tesoro è a disposizione del Senato per domani.

FERRERO DI CAMBIANO. Ringrazia.

(Così rimane stabilito).

La seduta è sciolta alle ore 17.55.

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

Comando supremo, *1° maggio 1918* (Bollettino di guerra n. 1072).

Pattuglie britanniche irruppero in due tratti delle trincee nemiche a sud-ovest di Canove e a sud di Asiago, infliggendo perdite ai presidî.

L'artiglieria avversaria fu alquanto attiva nella zona del Tonale, nella regione di Asiago, a cavallo del Brenta e nei pressi di Cornuda; venne dovunque controbattuta violentemente. Sotto il nostro tiro incendi ed esplosioni si produssero nelle linee nemiche; il deposito di munizioni di Costa (nord di Asiago), colpito in pieno, saltò in aria.

Diaz.

ROMA, 1. — Durante la settimana finita a mezzanotte di sabato 27 aprile il movimento delle navi mercantili, di ogni nazionalità, nei porti italiani fu il seguente:

entrate 334 con stazza complessiva lorda di 271,545 tonn.;

uscite 363 con stazza complessiva lorda di 327,080 tonn., senza tener conto delle barche da pesca e di piccolo cabotaggio.

Le perdite di navi italiane, in tutti i mari, furono di un veliero al disopra delle 100 tonnellate.

Settori esteri.

Le giornate di ieri e di ier l'altro sono passate relativamente calme su quasi tutto il settore occidentale.

I tedeschi, dopo il violento sforzo fatto sulla direttiva Bailleul-Ypres, non sono stati in grado di sferrare altri assalti in grandi masse. Hanno tentato, invece, ma con esito completamente negativo, operazioni militari contro Locre, riconquistato dai francesi, e nei dintorni di Ypres, tenuto in sempre più saldo possesso dagli inglesi.

Il numero dei prigionieri tedeschi fatti dagli eserciti inglesi in Francia durante il mese di marzo si eleva a 1661, compresi 59 ufficiali; 5241 altri prigionieri, compresi 136 ufficiali, sono stati fatti durante il mese di aprile. In queste cifre non sono compresi i prigionieri fatti dai francesi.

Nonostante la nebbia e la pioggia, che hanno ostacolato il 29 e il 30 aprile le operazioni di aviazione in Francia e nel Belgio, gli aviatori inglesi, volando a bassa quota, hanno potuto mitragliare e bombardare egualmente numerose truppe e importanti organizzazioni nemiche. Essi hanno inoltre abbattuto 7 aeroplani tedeschi e obbligato alcuni altri a discendere privi di controllo.

In Macedonia l'attività dei belligeranti si è limitata a piccoli scontri e ad audaci incursioni su quasi tutti i punti del fronte di battaglia, e con vantaggio delle forze dell'Intesa, che hanno ricondotto prigionieri.

Nell'ansa della Cerna un tentativo tedesco-bulgaro è stato respinto dagli italiani.

In Palestina gl'inglesi hanno avanzato in direzione di Es Salt e di Mezrah; in Mesopotamia essi hanno riportato nuovi importanti successi sul Tanq, fugando completamente il nemico, facendo prigionieri e catturando approvvigionamenti e materiale da guerra.

Martedì e mercoledì scorsi il cannone a lunga portata tedesca ha tirato alcuni altri colpi sulla regione parigina, non producendo, però, che lievissimi danni.

In proposito il giornale *Les Nouvelles* d'Amsterdam informa che giorni or sono un grossissimo cannone, completamente inutilizzato, traversò il Belgio, ciò che avvalora la notizia data di recente che uno dei cannoni che bombardano Parigi fosse scoppiato facendo numerose vittime.

Maggiori informazioni sulla guerra sono date dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 1. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Azioni di artiglieria abbastanza violente nella regione di Villers Bretonneux e sulle due rive dell'Avre.

In Lorena pattuglie francesi fecero prigionieri.

Notte calma sul resto del fronte.

PARIGI, 1. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nulla da segnalare durante la giornata, eccetto bombardamenti abbastanza vivi nella regione a nord di Montdidier. Il 30 aprile il sottotenente Guerin ha abbattuto il suo 20° apparecchio nemico.

LONDRA, 1. — Un comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

Un attacco locale intrapreso ieri dal nemico contro uno dei nostri posti in vicinanza di Saint Julien fu respinto dal fuoco delle

mitragliatrici. Le nostre truppe durante la notte si impadronirono di un posto tenuto dal nemico nel settore di Meteren. Facemmo alcuni prigionieri.

Con una felice operazione di dettaglio effettuata la scorsa notte, le truppe francesi migliorarono le loro posizioni in vicinanza di Locre.

LONDRA, 1. — Il comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

L'artiglieria nemica è stata oggi attiva contro le posizioni retrostanti in vicinanza di Bethune ed ha bombardato violentemente le posizioni francesi nel settore di Locre.

Nulla da annunciare sul rimanente del fronte inglese, eccetto attività dell'artiglieria e scontri locali da ambo le parti.

LE HAVRE, 1. — Un comunicato ufficiale in data del 30 aprile dice:

Media attività dell'artiglieria.

Risulta da nuove informazioni che due velivoli tedeschi invece di uno, sono stati abbattuti dai nostri aviatori durante il combattimento aereo del 25 corrente.

PARIGI, 1. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 30 aprile, dice:

Attività reciproca di artiglieria in vari settori. Sul fronte serbo nella regione di Vetrenik parecchi attacchi bulgari sono stati respinti. Nell'ansa della Cerna nostri distaccamenti hanno disperso varie ricognizioni nemiche.

Numerosi bombardamenti sono stati effettuati da velivoli alleati. Due apparecchi nemici sono stati abbattuti in combattimento aereo.

LONDRA, 1. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Palestina dice:

La mattina del 30 corrente di buon'ora le nostre truppe ad est del Giordano si lanciarono all'attacco del nemico padrone delle falde delle colline a sud di Es Salt. Le nostre truppe montate, direttesi a nord lungo la riva orientale del Giordano, girarono verso est e si trovarono al cadere della notte a meno di due miglia da Es Salt. Avevamo fino a mezzogiorno fatto 260 prigionieri.

Informazioni ricevute dalle truppe arabe operanti nella regione di Naan recano che 550 prigionieri furono fatti nei recenti attacchi contro la ferrovia dell'Hedjaz in vicinanza di questa stazione.

Ad ovest del Giordano abbiamo avanzato la nostra linea per una profondità massima di due miglia in vicinanza di Mezrah. Dopo lieve resistenza da parte del nemico, abbiamo occupato questo villaggio e il terreno elevato che si trova ad ovest di Mezrah.

LONDRA, 1. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Mesopotamia dice:

Le nostre truppe inseguendo il nemico si sono avanzate nella giornata del 30 fino al fiume Tanq.

Nella giornata del 29 furono presi altri 12 cannoni. Il numero dei prigionieri catturati si eleva ora a 1800.

CRONACA ITALIANA

Addetto aeronautico alle Ambasciate. — In seguito ad accordi tra i Governi d'Inghilterra e d'Italia sarà istituita la carica di addetto aeronautico presso le Ambasciate di Londra e Roma.

A titolare della nuova carica a Londra venne scelto il maggiore cav. Teodoro De Bonis.

Croce Rossa americana. — La benefica rappresentanza ha continuato nel Veneto le sue gite. Accompagnata dal prefetto, dal presidente del Consiglio provinciale e da altre notabilità, visitò i Comuni della provincia di Verona, distribuendo, alle famiglie più povere, offerte in danaro.

Il prefetto e il maggiore americano Fabbri, capo della Missione, hanno pronunciato patriottici discorsi.

Necrologio. — Un nuovo lutto ha colpito il Senato del Regno con la morte dell'on. senatore principe Paolo Di Camporeale, avvenuta ieri a Roma.

Il compianto patrizio, nato a Napoli da illustre antica famiglia siciliana nel 1852, entrò giovanissimo, dotato di seri studi, nella diplomazia. Per le legislature 15ª, 16ª e 17ª rappresentò alla Camera il secondo collegio di Siracusa partecipando fervidamente all'azione parlamentare, nella quale coprì cospicue cariche e cooperò in difficili questioni.

Nominato senatore del Regno nell'ottobre del 1892 continuò nell'alto consesso l'efficace compimento del suo mandato.

TELEGRAMMI "STEFANI"

PARIGI, 1. — Il presidente del Consiglio italiano, on. Orlando, ebbe ieri un cordiale colloquio col presidente del Consiglio francese, Clémenceau.

PARIGI, 1. — È terminata la sessione tenuta a Parigi dal Consiglio interalleato dei trasporti marittimi.

Le questioni del tonnelleggio e della rimportazione degli alleati furono oggetto delle discussioni. Le risoluzioni comuni prese hanno riconfermato il pieno accordo degli alleati. Il Consiglio si è particolarmente preoccupato del vettovagliamento delle regioni invase. Le informazioni presentate hanno mostrato i progressi ottenuti nei paesi alleati, quanto all'utilizzazione della marina mercantile di tutte le bandiere. I delegati si compiacquero delle misure prese da Bouisson per la requisizione del tonnellaggio francese, completando la requisizione dell'insieme del tonnellaggio alleato.

PARIGI, 1. — Il *Journal officiel* pubblica un decreto del ministro Bouisson che istituisce un Comitato esecutivo dei trasporti marittimi, il quale esaminerà i programmi periodici del Comitato esecutivo per le importazioni e le decisioni che verranno decretate in ogni seduta da questo Comitato.

LONDRA, 1. — Il Consiglio navale interalleato ha telegrafato da Parigi al Primo Lord dell'Ammiragliato esprimendo la sua ammirazione alla flotta britannica per il sangue freddo ed il coraggio intrepido di cui dette prova nell'attacco contro Ostenda e Zeebrugge e per la prontezza con cui raggiunse i suoi obiettivi, malgrado le enormi difficoltà e la disperata resistenza del nemico. Il Primo Lord dell'Ammiragliato, Sir Eric Geddes, ha risposto dicendo che la flotta britannica è fiera di aver ricevuto un così lusinghiero attestato dai rappresentanti navali alleati.

MADRID, 1. — I giornali hanno da San Sebastiano: È stato arrestato un anarchico disertore ungherese, che avrebbe soggiornato qui nelle ultime settimane allo scopo di commettere un attentato contro un'alta personalità che si trovava qui recentemente.

WASHINGTON, 1. — Lo Shipping Board annunzia che 240,000 tonnellate di nuove navi sono state costruite in aprile, i due terzi delle quali nella seconda metà del mese.

TOKIO, 1. — Il barone Goto, nuovo ministro degli affari esteri, ha ripreso la direzione del suo Ministero.

Oggi ha offerto un ricevimento a tutti i capi missione ricevendo le loro felicitazioni sorridente, benchè i suoi lineamenti mostrassero la tensione provocata dal lutto recente e dalla stanchezza pel lavoro di governo aumentato considerevolmente in seguito alla malattia del primo ministro e del ministro Motono.

Dopo il ricevimento il ministro Goto ha concesso un'intervista nella quale, respingendo la propaganda insidiosa particolarmente attiva, ha conchiuso che non vi è nè vi sarà alcun cambiamento nella politica del Governo giapponese in seguito ai cambiamenti avvenuti in seno al Gabinetto. Noi manterremo la pace nell'Estremo Oriente e aiuteremo i nostri vicini ed amici nei limiti delle nostre forze.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.